



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 28 / 2016

Roma, 20 maggio 2016

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(ESCLUSI I PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
E DELLA SICILIA)

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
E DELLA SICILIA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'
Via Trento, 69
pec: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio domenica 19 giugno 2016. – Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l'ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale.

SOMMARIO

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio.
- b) Degenti in ospedali e case di cura.
- c) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- d) Detenuti.
- e) Ammessi al voto domiciliare.
- f) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, purché sia iscritto nelle liste elettorali, anche se di una diversa sezione, dello stesso comune.

Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del comune.

I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del comune.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune.

b) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accettato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione** unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi che ha valore di autorizzazione a votare nel luogo di cura e, pertanto,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

In particolare, il predetto elenco, distinto per maschi e femmine, sarà compilato per ciascun seggio da costituire secondo le seguenti tipologie:

- 1) **sezioni ospedaliere**, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) **seggi speciali**, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione del seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere **effettuata alle ore 16 del sabato che precede la data di votazione**, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) **uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti)**, da costituire, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati, se designati – sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale di riferimento, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro della coincidenza del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione.

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire **presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

c) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1969, n. 570)

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso comune.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (**c.d. seggio volante**), secondo le modalità previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960.

In relazione a tale lettera c) e alla precedente lettera b), codesti Uffici vorranno richiamare l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie, di ricovero e assistenza interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto ed anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

d) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché elettori dello stesso comune.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale**, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2) della lettera b).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune **una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova**, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:
 - include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, compilati distintamente per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - rilascia immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

- 3) **Il giorno precedente quello della votazione** l'elenco di cui sopra, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, che provvederà, a sua volta, a consegnarlo al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono.

Codesti Uffici vorranno richiamare i suddetti adempimenti sia all'attenzione delle amministrazioni comunali che dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, per quanto di rispettiva competenza, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinché venga effettuata una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti, nonché per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio del voto secondo le modalità consentite dalla legge.

e) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni)

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite alla lettera g) della circolare n. 24 del 29 aprile 2016, concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

Si soggiunge che i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente.

I predetti elenchi, distinti per sezioni elettorali, dovranno contenere le indicazioni, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune.

Gli stessi elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

f) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. **seggi "volanti"**), per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, o **seggi speciali** (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale (e non per l'autenticazione delle schede di votazione).

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

di seggi “volanti”, il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Si soggiunge che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa – valido per tutte le tipologie di sezioni – è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Si vorrà portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e degli uffici elettorali di sezione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati